

Civile Sent. Sez. 3 Num. 8955 Anno 2016

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 05/05/2016

SENTENZA

sul ricorso 5336-2014 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA in persona dell'Avv. MASSIMO
FERRARI nella sua qualità di procuratore, BANCA DI
CREDITO SARDO SPA in persona dell'Avv. MASSIMO FERRARI
nella sua qualità di procuratore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo
studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO,
rappresentate e difese dall'avvocato GIANCARLO MEREU
giusta procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

LF

GALICI GIUSEPPINA, SPV IEFER SRL, ITALFONDIARIO SPA,
BANCO DI SARDEGNA SPA, INTESA GESTIONE CREDITI SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 511/2013 della CORTE D'APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 15/07/2013, R.G.N. 32/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

R.G. 5336 \ 2014

I FATTI

Intesa San Paolo iniziava una esecuzione immobiliare nei confronti di vari fideiussori della società Isarco s.r.l., sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto nel 1998 (n.488 del 1998) sia nei confronti del debitore principale che dei garanti, tutti condannati a pagare il debito principale della società e gli interessi convenzionali da questa pattuiti.

Una dei fideiussori, Galici Giuseppina, proponeva opposizione all'esecuzione chiedendo che si accertasse l'integrale soddisfazione del creditore a seguito dei pagamenti già percepiti, o in subordine la misura del credito residuo, previo riconoscimento che l'importo che era tenuta a versare non potesse essere superiore al tetto massimo che aveva accettato di garantire a mezzo della fideiussione, ovvero alla somma onnicomprensiva di euro 167.848,49.

L'opposizione all'esecuzione veniva rigettata in primo grado ma accolta in appello.

Intesa san Paolo s.p.a. propone un motivo di ricorso per cassazione nei confronti di Galici Giuseppina per la cassazione della sentenza n. 511\ 2013, depositata dalla Corte d'Appello di Cagliari il 1° luglio 2013 con la quale la Corte, in accoglimento dell'appello proposto dalla debitrice esecutata ed in riforma della sentenza di primo grado, ha statuito che il limite della garanzia fideiussoria prestata dalla Galici si estende al capitale garantito e agli accessori, ivi compresi gli interessi moratori.

La Galici non ha svolto attività difensive.

Non sono state depositate memorie.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico **motivo di ricorso**, l'istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1938 e dell'art. 1224 c.c.. Sostiene che la corte d'appello abbia mal applicato il principio di diritto di cui alla sentenza n. 3805 del 2004, richiamata, secondo il quale tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, "oltre accessori e spese", l'importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale.

Evidenzia che il tetto all'obbligazione del fideiussore di garantire il debito altrui non può predicarsi anche al debito proprio del fideiussore e derivante dal ritardo nell'adempiere alla obbligazione di garanzia che ha spontaneamente assunto.

Sostiene che la corte d'appello, nel decidere l'impugnazione a favore della garante esecutata ha confuso due distinte questioni : quella relativa della applicabilità del limite della fideiussione oltre che al capitale anche ad accessori e spese del debito principale (di cui si occupa la sentenza n. 3805 del 2004) e quella del contenuto dell'obbligazione propria del fideiussore per il suo ritardo nel pagamento , in riferimento al quale, peraltro, esisteva anche una apposita clausola contrattuale prevedente che (art. 7 comma 2) *“in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere al Banco di Napoli gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore”*.

Il ricorso è **fondato** e va accolto.

Il tetto contrattualmente previsto alla prestazione della garanzia fideiussoria è funzionalizzato a limitare la responsabilità del fideiussore nei confronti del debito del debitore garantito e non può essere utilmente richiamato al diverso scopo di determinare la massima cifra esigibile dal fideiussore anche a fronte di ritardi nel pagamento del fideiussore stesso. Ovvero, il limite massimo alla obbligazione del fideiussore per i debiti altrui serve a porre appunto un tetto alla responsabilità del fideiussore per il fatto del terzo, che sfugge al suo controllo (al di là degli obblighi del fideiussore di controllare l'operato del debitore principale) ma non per consentire al garante di non rispondere per la sua mora. Sussiste quindi il diritto del creditore garantito di escutere il fideiussore anche oltre il limite garantito, quando il superamento dello stesso è determinato da obbligazioni proprie del garante, del tutto svincolate dall'obbligazione di garanzia del debito principale e a cui non si applicheranno i limiti previsti per quest'ultima.

Nè ciò contrasta con quanto in precedenza affermato da questa Corte (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3805), posto che, in detta decisione, si trattava degli interessi imputabili al debitore principale ex art. 1942 c.c., da includere quindi entro il massimale, e non degli interessi moratori il cui decorso era direttamente imputabile allo stesso fideiussore.

Questa Corte si è di recente già pronunciata in questo senso con la sentenza n. 12263 del 2015 che ha affermato il seguente principio di diritto: *“In caso di recesso della banca dal*

contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia; gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati".

La predetta sentenza ha esteso principi già affermati da questa Corte in ipotesi di recesso del fideiussore (Cass. 7 aprile 1998, n. 3575, in motivazione; v. pure Cass., 16 gennaio 1985, n. 103), in quanto applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., per i fatti riferibili al fideiussore medesimo, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati, all'ipotesi del recesso della banca dal contratto di conto corrente, che parimenti e con i medesimi effetti cristallizza il debito del fideiussore quanto al capitale, laddove, con riguardo agli interessi moratori maturati dopo quel momento, il mutamento del titolo dei medesimi li rende computabili oltre il limite del massimale. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata.

Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, questa Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 384 secondo comma c.p.c. può decidere la causa nel merito rigettando l'opposizione all'esecuzione.

Ne consegue la necessità di riliquidare le spese del giudizio di appello, oltre che del presente giudizio di cassazione, in conformità al principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla Galici. Liquidata in favore della ricorrente Intesa San Paolo le spese del giudizio di appello in complessivi euro 4.000,00 di cui 200,00 per esborsi e le spese del giudizio di cassazione in complessivi euro 4.000,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 2 febbraio 2016